

Italinforma

n. **10**

/ anno VIII / Ottobre 2019

IL PATRONATO DEI CITTADINI
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011
Direttore Responsabile: Antonio Passaro
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

SALUTE E SICUREZZA, IMPEGNO PRIORITARIO PER L'ITAL

Intervista al Direttore generale Itai Maria Candida Imburgia

“La sicurezza nelle nostre reti”. È questo il titolo del Convegno che, nel mese di ottobre, è stato organizzato dalla Uila pesca, a Mazara del Vallo, nell'ambito della manifestazione internazionale “Blue Sea Land”. L'iniziativa ha visto la partecipazione attiva dell'Ital, in qualità di uno dei soggetti promotori del progetto illustrato in quelle assise. Si tratta di uno studio, di cui abbiamo già dato conto in alcuni precedenti numeri della nostra rivista, che ha analizzato, dal punto di vista scientifico, le conseguenze dei carichi di lavoro sulla salute dei pescatori. Cogliamo questa occasione per ritornare, in modo più approfondito, su un argomento di grande interesse e lo facciamo, come di consueto con l'intervista mensile al Direttore dell'Ital, Maria Candida Imburgia.



Direttore, perché il nostro Patronato ha collaborato alla realizzazione di questa ricerca così importante ma, al tempo stesso, così particolare?

Diffondere la conoscenza e l'informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è una delle principali “mission” del nostro Patronato. Ebbene, grazie alla professionalità dei medici che fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico dell'Ital, in particolare del dottore Elio Munafó, in collaborazione con la UILA Pesca e con il coinvolgimento di un'equipe di medici dell'Inail condotta dal dottor Draicchio, abbiamo avviato una ricerca sulla gravosità del lavoro svolto dai pescatori e sulle conseguenze della loro attività sulla propria salute. In virtù di questa sinergia, si è messo a punto un Progetto, denominato “La sicurezza nelle nostre reti” che, per la prima volta in Italia, e forse anche nel mondo, ha consentito a un gruppo di medici di salire a bordo di un peschereccio e, con il supporto di attrezzature sofisticatissime quali gli elettromiografi di superficie, di misurare lo sforzo fisico dei pescatori, mentre svolgevano la loro attività.



ASSISTENZA

Maggiorazione ANF per minorenni inabili. Parere medico legale INPS

Disabili e parcheggio gratuito su strisce blu: dove e quando

Lavoratrici e lavoratori autonomi: maternità e paternità

Permessi 104 fruiti solo nelle ore serali

SALUTE E SICUREZZA

Malattia, l'assenza alla visita di controllo quando è giustificata?

LAVORO

Disoccupazione, ridotto il requisito contributivo per la DIS-COLL

Incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili per l'anno 2019

◀ **La prima ricerca è stata condotta a Mazara del Vallo e l'indagine scientifica ha messo in evidenza che il lavoro degli addetti alla pesca, per il carico e la frequenza, favorisce lo sviluppo di patologie agli arti superiori e danni alla cuffia rotatoria, nonché a carico della colonna vertebrale. Quali conseguenze possono scaturire da questa scoperta?**

Intanto, voglio subito sottolineare che il tributo della comunità scientifica internazionale ha suggellato il valore di questo progetto. La nostra maggiore soddisfazione è che, grazie ai risultati della ricerca scientifica si potrebbe, ora, provare a ottenere il riconoscimento dell'origine professionale delle patologie denunciate dai pescatori del comparto di Mazara del Vallo. Confortati da questa esperienza positiva, l'abbiamo estesa al distretto peschiero di Chioggia e anche a marinerie non italiane.

Qual è il messaggio di carattere generale o, se si vuole, l'impegno che scaturisce da questa ricerca?

Lo ribadisco, vogliamo far passare il messaggio che è nostra intenzione rafforzare l'attività di tutela anche dei diritti sommersi, nascosti. Vogliamo aiutare i cittadini a conoscere i propri diritti e a farli valere anche grazie alla nostra assistenza. Nel caso specifico, quindi, avendo dimostrato l'origine professionale delle malattie che colpiscono questi lavoratori, potrà essere avviato un percorso sul fronte della tutela previdenziale, da un lato, ma anche su quello della prevenzione dei rischi per la salute, dall'altro. Per l'Ital, tutto ciò è motivo di orgoglio. Il diritto alla salute è un diritto universale e il nostro Patronato, con questa complessa attività, sta offrendo il proprio contributo per generare quel benessere sociale necessario a un equilibrato e armonico sviluppo della società.

Intanto prosegue l'iniziativa "Operatori al centro". Nel mese di ottobre si è svolto il quarto step di questa esperienza formativa che, fino ad ora, nel corso del 2019, ha coinvolto, complessivamente un centinaio di operatori provenienti d'ogni parte d'Italia. Qual è il tuo giudizio su questo percorso?

È stato fatto un lavoro molto importante, con l'obiettivo di implementare la sinergia tra sede centrale e sedi decentrate. Anche il gruppo che ha partecipato al quarto step è stato molto attivo e si è dimostrato interessato al corso. Si tratta di persone che svolgono, con passione e con determinazione, l'attività di tutela nei confronti dei pensionati, dei lavoratori e dei giovani disoccupati. In sostanza, possiamo dire che gli operatori di Patronato dedicano la loro vita a fare del bene.

C'è stata un'interazione molto efficace tra tutti i soggetti coinvolti...

Certamente. Gli operatori ci hanno raccontato le loro esperienze ed è emersa una grande capacità di assistenza globale, ma anche di consulenza generale, esercitata ancor prima dell'espletamento della specifica pratica. Grazie a questa professionalità e disponibilità, l'Ital è destinata a crescere sempre più, al servizio dei cittadini che ripongono la loro fiducia nel nostro Istituto.

ASSISTENZA

Maggiorazione ANF per minorenni inabili. Parere medico legale INPS

Il riconoscimento dell'indennità di frequenza per minorenni inabili non permette automaticamente la maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare, ma occorre il parere medico legale dell'INPS.

Lo chiarisce l'Istituto, con messaggio n. 3604/2019, riguardo l'accertamento del diritto a percepire la maggiorazione dell'importo degli ANF in presenza di minorenni inabili all'interno del nucleo familiare, fruitori dell'indennità di frequenza che presentino "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".

Si precisa nel messaggio che, giacché il riconoscimento di tale prestazione ricomprende situazioni di diversificata gravità, mentre il requisito medico legale deve essere necessariamente di certa e severa gravità, è indispensabile che sia richiesto il parere all'Ufficio medico legale per un esame del caso.

L'ufficio sanitario dovrà esprimersi sulla presenza o meno di un'invalidità medio-grave/grave, e solo in caso affermativo, la pratica potrà essere ulteriormente istruita.

Per i minori valutati e storicizzati dall'INPS non sarà più necessario subordinare la procedibilità della domanda di ANF all'autorizzazione. In tali casi, pertanto, viene meno la necessità di presentazione della domanda di Autorizzazione ANF.

Disabili e parcheggio gratuito su strisce blu: dove e quando

Si segnala un'interessante ordinanza della Corte di Cassazione (n. 24936/2019) che riconosce il diritto per i disabili, non provvisti di patente e auto propria (accompagnati da parenti o altre persone), di usufruire del permesso gratuito di sosta nei parcheggi delimitati dalle strisce blu, ove non siano disponibili gli spazi loro riservati.

La vicenda riguarda il regolamento del Comune di Torino che prevedeva la possibilità per i disabili con patente e auto di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu, escludendo da tale agevolazione quelli privi di patente/auto (affetti da una patologia più grave) a meno che non dimostrassero la necessità di doversi recare nel centro cittadino, almeno dieci volte al mese, per motivi di lavoro, di assistenza e cure. Ciò per prevenire abusi nell'utilizzo improprio del permesso da parte degli accompagnatori, rischio che invece può essere contrastato predisponendo un adeguato sistema di controlli e sanzioni.

Si tratta di un trattamento discriminatorio e sfavorevole per il solo fatto di porre un soggetto in una posizione diversa e deteriore rispetto a un altro.

La Corte d'Appello di Torino, che aveva dato ragione al Comune, dovrà ora rimuovere la condotta discriminatoria accertata.

Questa ordinanza sancisce un principio di civiltà giuridica, che può essere estremamente utile circa eventuali Regolamenti di altre città che potrebbero avere una normativa simile a quella di Torino, al fine di sollecitare le organizzazioni locali a fare pressione nel senso sopraindicato.

Lavoratrici e lavoratori autonomi: maternità e paternità

Il Testo unico n. 151/2001 dedica un'apposita parte alla tutela della maternità del lavoro autonomo, con le integrazioni che di seguito riportiamo.

Lavoratrici autonome e indennità maternità. Le artigiane ed esercenti attività commerciali, le coltivatrici dirette, mezzadre, colone, le imprenditrici agricole professionali e le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, hanno diritto, al sussistere di determinate condizioni, all'indennità giornaliera (80%) per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi la data stessa.

L'indennità non comporta l'obbligo di astenersi dall'attività lavorativa.

In caso di interruzione della gravidanza verificatasi dopo il terzo mese di gestazione sono indennizzati i 30 giorni successivi all'evento.

Adozione e affidamento. L'indennità di maternità spetta alle lavoratrici autonome, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto per le lavoratrici dipendenti. Il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, senza limiti di età e fino al raggiungimento della maggiore età (D.Lgs. n. 80/2015). In precedenza, in caso di adozione o affidamento, l'indennità di maternità spettava per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, con limiti di età.

Si rammenta che, anche per gli eventi in esame, non sussiste l'obbligo di astensione dall'attività autonoma ai fini dell'indennità di maternità.

Il congedo di paternità. Il diritto all'indennità di paternità (D.Lgs. n. 80/2015) è previsto a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma e sorge qualora il padre (anche adottivo o affidatario) rimanga l'unico genitore al verificarsi dei seguenti casi: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre. L'indennità è riconoscibile dalla data in cui si verifica uno di tali eventi fino alla fine del periodo *post partum* che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. Anche per i padri autonomi, come previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità. Inoltre, il padre lavoratore dipendente può fruire del congedo di paternità qualora la madre sia lavoratrice autonoma.

Il congedo parentale. Questo congedo con il relativo trattamento economico (30%) spetta alle madri lavoratrici autonome per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino o entro l'anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Durante il congedo parentale la lavoratrice deve astenersi effettivamente dall'attività lavorativa. I padri lavoratori autonomi continuano a non poter fruire del congedo parentale come gli altri lavoratori.

L'indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l'indennità per con-



- ◀ gedo parentale, nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate su un minimale retributivo giornaliero fissato annualmente, diverso per le varie categorie.

Permessi 104 fruiti solo nelle ore serali

Si segnala un'interessante sentenza della Corte di Cassazione (n. 21529 del 20 agosto 2019) la quale, nel ribadire che fruire dei permessi per esigenze diverse dall'assistenza rappresenta un abuso del diritto, ha tuttavia ritenuto che nel caso in esame, il lavoratore nei giorni contestati li avesse utilizzati in favore della ex moglie, pur avendovi dedicato solo le ore serali.

La Cassazione rigetta il ricorso della società datrice di lavoro che denunciava una visione meramente quantitativa dell'assistenza (prestata durante la sera), rispetto alla quale occorre invece che risultino salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile.

In conclusione, la Cassazione condivide la sentenza della Corte di appello per avere rilevato che, dall'esame delle prove assunte e dalla documentazione prodotta, risultasse come il lavoratore avesse assistito l'ex moglie, con lui in quei giorni convivente, perché la figlia era stata sottoposta a due interventi chirurgici che le impedivano di accudire la madre, nelle ore serali, ossia quelle più pericolose per lo stato di salute della disabile.

Pertanto, non si può parlare di un uso improprio dei permessi ex lege n. 104, in quanto sono stati utilizzati per finalità assistenziali e non per attendere ad altra attività di proprio esclusivo interesse.

SALUTE E SICUREZZA

Malattia, l'assenza alla visita di controllo quando è giustificata?

Il giustificato motivo di esonero del lavoratore in malattia dall'obbligo di reperibilità a visita di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma anche in altre situazioni di necessità che rendono indifferibile l'allontanamento dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, in quanto improvvise e cogenti.

Lo ricorda la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24492/2019) nel ritenere inammissibile il ricorso di un dipendente contro la sanzione disciplinare irrogatagli, in quanto era risultato assente al controllo dell'INPS, senza avere dato alcuna preventiva comunicazione dell'assenza già programmata.

Il lavoratore si era giustificato facendo presente che l'assenza alla visita fiscale avvenuta alle ore 11,35, era da imputare a un giustificato motivo, atteso che alle ore 4,30 dello stesso giorno aveva accompagnato il figlio al Pronto soccorso, il quale era stato poi dimesso, con il conseguente previsto ricovero nelle ore successive, in orario corrispondente proprio alla visita di controllo.

La Cassazione ha ritenuto invece che fosse esclusa l'urgenza, che sarebbe stata effettivamente sussistente al primo accesso al Pronto soccorso, ma non al tempo della visita fiscale avvenuta in tarda mattinata, durante il ricovero ordinario preventivamente concordato.

Il lavoratore infatti non aveva dimostrato alcuna urgenza idonea a giustificare l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità, senza avere peraltro avvisato prima il datore di lavoro.

LAVORO

Disoccupazione, ridotto il requisito contributivo per la DIS-COLL

Il messaggio n. 3606 dell'INPS, pubblicato lo scorso 4 ottobre, riporta un'importante novità in merito al requisito contributivo per l'accesso alla prestazione DIS-COLL, cioè l'indennità mensile di disoccupazione dei collaboratori, anche a progetto.

Il messaggio INPS ha recepito le modifiche normative introdotte dal D.L. n. 101/2019, per effetto delle quali, dal 5 settembre 2019, il requisito contributivo da far valere per accedere alla prestazione viene ridotto da 3 mesi a 1 mese.



- ◀ Per fare domanda di DIS-COLL basterà quindi dimostrare congiuntamente di aver versato almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro e la data di cessazione stessa, e di trovarsi in stato di disoccupazione al momento della richiesta.

Incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili per l'anno 2019

Con decreto interministeriale (Ministero del lavoro/ Ministero dell'economia e delle finanze) del 3 luglio 2019 viene rifinanziato, per l'anno 2019, l'incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili, previsto dai commi 1 e 1-bis dell'articolo 13 della legge n. 68/1999.

In particolare, per le assunzioni relative all'anno in corso, sono trasferite all'INPS: le risorse pari a 7.279.611 euro, relative alle somme versate dai datori di lavoro al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili; le risorse pari a 11.915.742 euro a valere sul Fondo (es. per sperimentazioni di inclusione lavorativa).

Si ricorda che, ai sensi del citato art. 13, ai datori di lavoro è concesso, a domanda, un incentivo, per un periodo di 36 mesi, nelle seguenti misure: 70% della retribuzione mensile lorda per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, di cui alle tabelle in materia di pensioni di guerra; 35% della retribuzione mensile lorda per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle in materia di pensioni di guerra.

L'incentivo è altresì concesso, per un periodo di 60 mesi, nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l'assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

Infine, è da tenere presente che dal 1° gennaio 2018 per le aziende che impiegano da 15 a 35 dipendenti è in vigore l'obbligo di assumere un lavoratore disabile, a prescindere dall'effettuazione di una nuova assunzione (la sedicesima): in pratica, al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti.

L'obbligo riguarda anche i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.